

Fondazione collettiva LPP Swiss Life, Zurigo
(Fondazione)

Atto di fondazione

Entrata in vigore: 1° gennaio 2009

Il presente atto di fondazione sostituisce l'atto di fondazione del 30 giugno 2008.

Art. 1 Nome

- 1 - In data 18 novembre 1983, la Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, Zurigo (di seguito denominata *fondatrice*), ha creato una fondazione ai sensi dell'art 80. e segg. del Codice civile svizzero, recante il nome

**"BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt
Fondation collective LPP de la Rentenanstalt
Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt"**

- 2 - La fondazione si è fatta iscrivere nel registro della previdenza professionale per l'allestimento dell'assicurazione ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
- 3 - Il nome della fondazione viene modificato e recita come segue:

**"BVG-Sammelstiftung Swiss Life
Fondation collective LPP Swiss Life
Fondazione collettiva LPP Swiss Life
Swiss Life Collective BVG Foundation"**

Art. 2 Sede

La fondazione ha sede a Zurigo.

Art. 3 Scopo

Scopo della fondazione è quello di allestire la previdenza professionale secondo la LPP per i dipendenti dei datori di lavoro affiliati alla fondazione e per altre persone a cui è applicabile la LPP e che si affiliano alla fondazione. La fondazione può accordare copertura previdenziale oltre alle prestazioni minime da assicurare a titolo obbligatorio.

Art. 4 Patrimonio

- 1 - La fondatrice devolve alla fondazione un capitale iniziale di 10 000 franchi (diecimila franchi svizzeri, valore al momento della costituzione). Ulteriori prestazioni sono possibili in qualsiasi momento.
- 2 - Non è possibile corrispondere, mediante i mezzi della fondazione, prestazioni che i datori di lavoro affiliati alla fondazione sono tenuti a versare per legge o per contratto al di fuori della previdenza professionale o che presentano caratteristiche analoghe a quelle del salario.

Art. 5 Organizzazione

- 1 - Gli organi della fondazione sono:
 - a) il consiglio de fondazione,
 - b) le commissioni amministrative dei singoli datori di lavoro affiliati,
 - c) l'ufficio di revisione.

- 2 - L'organizzazione, la gestione e il controllo della fondazione sono disciplinati da un ordinamento di gestione speciale emanato dal consiglio di fondazione, conformemente alle disposizioni del presente atto e in osservanza delle disposizioni legali determinanti per un'istituzione di previdenza registrata ai sensi dell'art. 48 LPP.

Art. 6 Consiglio di fondazione

- 1 - Il consiglio di fondazione è composto di almeno otto membri e comprende un ugual numero di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro.
- 2 - I rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro vengono eletti dai membri della commissione amministrativa dei singoli datori di lavoro affiliati alla fondazione. Il consiglio di fondazione emana un regolamento per l'elezione che verte sul diritto di voto e sulle modalità dell'elezione.
- 3 - La costituzione del consiglio di fondazione, la durata del mandato, la forma della deliberazione, la rappresentanza e il tipo di firma sono disciplinati in un ordinamento di gestione da emanare conformemente all'art. 5 cpv. 2.
- 4 - Il consiglio di fondazione esegue i compiti della fondazione e adotta le misure necessarie per realizzare lo scopo della fondazione, nella misura in cui non ne sono responsabili le commissioni amministrative dei singoli datori di lavoro affiliati.

Art. 7 Commissioni amministrative

- 1 - Le commissioni amministrative dei singoli datori di lavoro affiliati vengono designate dai rispettivi datori di lavoro e dai loro dipendenti. Ai sensi dell'art. 51 LPP, dipendenti e datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti nelle commissioni amministrative. I dipendenti designano i loro rappresentanti, tenendo debitamente conto delle varie categorie di dipendenti.
- 2 - Nell'ambito dello scopo della fondazione, le commissioni amministrative vegliano all'appropriata attuazione delle opere di previdenza a cui sono affiliati i singoli datori di lavoro e rappresentano gli interessi delle proprie opere di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione.

Art. 8 Ufficio di revisione e perito

- 1 - L'ufficio di revisione è designato dal consiglio di fondazione.
- 2 - Il consiglio di fondazione incarica un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale per il riesame periodico della fondazione.

Art. 9 Gestione

Gli affari della fondazione vengono eseguiti dalla fondatrice su incarico e in base alle istruzioni del consiglio di fondazione.

Art. 10 Inizio e durata

La fondazione ha dato avvio alla propria attività a costituzione effettuata. La durata della fondazione è illimitata. Rimane riservato l'art. 11.

Art. 11 Successione dei diritti e liquidazione

- 1 - In caso di trapasso della fondatrice a un successore legale o di fusione con un'altra impresa, la fondazione sussiste, salvo decisione contraria del consiglio di fondazione. In caso di continuazione, le disposizioni del presente atto si applicano per analogia ai successori legali della fondatrice.
- 2 - In caso di liquidazione della fondatrice, la fondazione - qualora il consiglio di fondazione non decida altrimenti - verrà mantenuta fintantoché sono in vita dei destinatari.
- 3 - In caso di scioglimento della fondazione, il consiglio di fondazione delibera sull'impiego del patrimonio della fondazione disponibile in quel momento. Il patrimonio della fondazione è a favore dei destinatari aventi diritto in quel momento oppure, se non vi sono destinatari o se gli stessi sono stati indennizzati adeguatamente nell'ambito dello scopo della fondazione, esso dovrà essere destinato a scopi della previdenza professionale.
- 4 - È esclusa una restituzione del patrimonio della fondazione alla fondatrice o ai datori di lavoro affiliati alla fondazione.
- 5 - In tutti i casi è fatta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 12 Modifiche

Il consiglio di fondazione è autorizzato a richiedere modifiche del presente atto di fondazione presso l'autorità di vigilanza della fondazione.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente atto di fondazione entra in vigore al 1° gennaio 2009 e sostituisce quello del 30 giugno 2008.

Fondazione collettiva LPP Swiss Life

Zurigo, 30 settembre 2008

Luogo e data

Anton Laube
Presidente del consiglio di fondazione

Henri Olivier Badoux
Vicepresidente